

The flyer features a background of white question marks with one prominent red question mark. At the top, there are three logos: a blue flower-like logo, a logo with colorful hands, and the coat of arms of the Municipality of Thiene. The text is organized into several sections: a white box with the organizing association's name, a red box with the date and time, a white box with the location, a red box with the topics to be discussed, a white box with the speaker's name, and a final white box with contact information and acknowledgments.

L'ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS
E LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO DI THIENE

ORGANIZZANO UN INCONTRO PUBBLICO IL
VENERDÌ 29 MARZO 2019 ALLE ORE 20.30

PRESSO LA
SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA CIVICA
PALAZZO CORNAGGIA - VIA CORRADINI THIENE

PARLEREMO DI

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE
CON DISABILITÀ NEL 730/2019 - L'ISEE 2019
REDDITO DI INCLUSIONE (REI) e REDDITO DI CITTADINANZA**

con
GRAZIANO DE MUNARI
del Caf Cisl

Ringraziamo per la collaborazione l'Amministrazione Comunale di Thiene

PER INFORMAZIONI: 338 9355000
ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS
Associazione per l'integrazione scolastica, la riabilitazione e l'inserimento sociale dei minori disabili
Presso Municipio, Piazza IV Novembre n. 5 - 36010 CARRE (VI)
e-mail: integrazione@pedagogiadeigenitori.org / sito web: www.pedagogiadeigenitori.org

AGEVOLAZIONI FISCALI per *persone con disabilità*

Approfondimento



Risolviamo, insieme

IL SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE 1/5

Sono definiti portatori di handicap o disabili coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa sia tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

In base al riconoscimento ottenuto o a particolari situazioni si distinguono:

IL SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE 2/5

- *i soggetti con handicap riconosciuto dall'apposita Commissione medica ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 104 del 1992;*
- *i soggetti con handicap grave riconosciuto dall'apposita Commissione medica ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992;*



IL SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE

3/5

- ***i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati che sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art.4 della legge 104/92;***

IL SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE 4/5

- *le persone con sindrome di Down, dichiarate in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base;*

IL SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE 5/5

- *i soggetti con handicap non riconosciuto in base alla legge 104/1992 ma riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.*



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

La normativa tributaria prevede varie agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e per i loro familiari, esaminiamo in sintesi le varie tipologie.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

FIGLI A CARICO

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef.

SPESE SANITARIE

Deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
- Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici
- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

ASSISTENZA PERSONALE

- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche

HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

ASSICURAZIONI

Maggiorazione dell'importo agevolabile

ACQUISTO VEICOLI

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- esenzione dal bollo auto
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

CANE GUIDA

Detrazione del 19% per acquisto cane guida e costi mantenimento

HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LA DETRAZIONE IRPEF PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall'Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l'importo effettivamente spettante diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

ATTENZIONE

Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

L'importo è di euro 4.000 dal 2019 per i figli inferiore 24 anni-

La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:

- 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni
- 950 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni.

Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.

La maggiore detrazione per il figlio disabile

Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all'ulteriore importo di 400 euro.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LE SPESE SANITARIE

Per determinate spese sanitarie (specialistiche, dispositivi medici, analisi, ecc..) è riconosciuta una detrazione dall'Irpef del 19%.

In particolare, possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro.

La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Detrazione non differenziata per soggetti con disabilità.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITÀ

Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

- il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro)
- l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest'ultima agevolazione



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITÀ

- l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
- l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa;
- i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LE SPESE SANITARIE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:


- le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali);
- le spese di "assistenza specifica".

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa
- le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona);
- le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI



ATTENZIONE

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.

In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

La detrazione Irpef per gli addetti all'assistenza (persone non autosufficienti)

Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LA DETRAZIONE IRPEF PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA (persone non autosufficienti)

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LA DETRAZIONE IRPEF PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA (persone non autosufficienti)

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d'imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall'addetto all'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LA DETRAZIONE IRPEF PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA (persone non autosufficienti)

L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.

Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo va ripartito tra di loro.

HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI

La detrazione delle spese sostenute per l'assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un'altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).

Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di 1.549,37 euro.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LE AGEVOLAZIONI IVA PER L'ACQUISTO DI AUSILI TECNICI E INFORMATICI

L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:

- servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedito capacità motorie);
- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;
- protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica;
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi;
- poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.

HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LE AGEVOLAZIONI IVA PER L'ACQUISTO DI AUSILI TECNICI E INFORMATICI

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. E' agevolato, per esempio, l'acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.

Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare la comunicazione interpersonale
 - l'elaborazione scritta o grafica
 - il controllo dell'ambiente
 - l'accesso all'informazione e alla cultura
 - assistere la riabilitazione.

HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LE AGEVOLAZIONI IVA PER L'ACQUISTO DI AUSILI TECNICI E INFORMATICI

La documentazione richiesta

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LE ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 238/2000).

La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LE ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

**Detrazione forfetaria di 516,46 euro (1.000 euro dal 2019)
delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida**

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LE ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

Aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di prodotti editoriali.

E' prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LA DETRAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

- 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019;
- 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.

HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LA DETRAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

- quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

ATTENZIONE

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LA DETRAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.

Per esempio, non rientrano nell'agevolazione l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

LA MAGGIOR DETRAZIONE IRPEF PER LE POLIZZE ASSICURATIVE

In generale, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.

L'importo complessivamente detraibile è pari a:

- **530 euro** per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente;
- **1.291,14 euro** (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- **750 euro** l'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave *(come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992)*.



HANDICAP: AGEVOLAZIONI FISCALI

L'AGEVOLAZIONE SULL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione.

Per il calcolo dell'imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede (o il donante e il donatario).

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.

In questi casi, infatti, è previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro.



approfondimento
AGEVOLAZIONI FISCALI
ACQUISTO AUTO E DISABILITA'

Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR



AGEVOLAZIONI FISCALI ACQUISTO AUTO DISABILI



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

CIRCOLARE N. 7/E del 27 aprile 2018

La circ. 7/2018 dell'Agenzia delle Entrate fornisce approfonditi chiarimenti anche sulla detrazione del 19% spettante per acquisto auto di persone con disabilità.

Risolviamo, insieme



AGEVOLAZIONI FISCALI ACQUISTO AUTO DISABILI

LINK UTILI

https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrates/agevolazioni_disabilita.html

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/veicoli-destinati-ai-disabili.html>

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50651>

<http://www.handylex.org/schede/benefici/index.shtml>

<https://www.superabile.it/cs/superabile/auto-esenzione-bollo-persone-con-gravi-difficolta-di-deambul.html>

QUALI ACQUISTI AGEVOLATI

LA DETRAZIONE FISCALE

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di:

- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

DISABILITA'

CERTIFICAZIONE

ADATTAMENTO AUTO

NORME DI RIFERIMENTO



Risolviamo, insieme

PORTATORE HANDICAP CON IMPEDITE O RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Portatore di handicap con impedito o ridotte capacità motorie permanenti	Si, l'adattamento deve: <ul style="list-style-type: none">essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto;risultare dalla carta di circolazione.	Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori	legge n. 449/1997 art. 8

INVALIDO GRAVE LIMITAZIONE CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione	No	Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.	legge n. 388/2000 art. 30

SOGGETTO PLURIAMPUTATO

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Pluriamputato	No	Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione	legge n. 388/2000 art. 30

PORTATORE DI HANDICAP PSICHICO O MENTALE

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento	No	Verbale di accertamento dell'invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale grave. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988).	legge n. 388/2000 art. 30

SOGGETTO CON SINDROME DI DOWN

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Soggetto affetto da sindrome di down titolare dell'indennità di accompagnamento	No	Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge 18/1980 e legge n.508/1988)	legge n. 388/2000 art. 30

SOGGETTI NON VEDENTI 1/2

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Non vedente (Ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi - legge n. 138/2001 artt. 2,3 e 4)	No	Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.	legge n. 342/2000 art. 50 (IVA) legge n. 488/1999 art.6 (IRPEF)

SOGGETTI NON VEDENTI 2/2

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di **ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi**.

SOGGETTO SORDO 1/2

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Sordo (Sordità dalla nascita o preverbale - legge n. 381/1970)	No	Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra	legge n. 342/2000 art. 50 (IVA) legge n. 488/1999 art.6 (IRPEF)

SOGGETTI SORDO 2/2

Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all'art. 1, comma 2, recita testualmente “...**si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva ...**”.

INVALIDO CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA

Attenzione

L'indicazione che il soggetto “è **invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**”, ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha **diritto al contrassegno di parcheggio per disabili**. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli. Tale circostanza, come previsto dall'art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali

LA DETRAZIONE IRPEF PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE: LIMITI E CONDIZIONI

Per l'acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall'Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, usati o nuovi.

La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di **18.075,99 euro**.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero (circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.



LA DETRAZIONE IRPEF PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE: LIMITI E CONDIZIONI

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice).

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

L'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.



LA DETRAZIONE IRPEF PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE: LIMITI E CONDIZIONI

Perdita dell'agevolazione

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse.

Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.



LA DETRAZIONE IRPEF PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE: LIMITI E CONDIZIONI

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.

Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

ATTENZIONE

Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall'acquisto del mezzo.

AGEVOLAZIONI AL FAMILIARE DELLA PERSONA CON DISABILITA'

Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità
Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico.

Superando il limite di reddito, per essere considerato a carico, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

ATTENZIONE

Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest'ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

PERSONE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE: ADATTAMENTO VEICOLO

Per il disabile con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità.

ATTENZIONE

Nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell'aliquota Iva ridotta per l'acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).



PERSONE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE: ADATTAMENTO VEICOLO

Per i **disabili con ridotte o impedito capacità motorie** l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).

Gli adattamenti **devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo**, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Per i disabili titolari di patente speciale si considera "adattato" anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.



PERSONE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE: ADATTAMENTO VEICOLO

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona disabile.

Non può essere considerato “adattamento” l'allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.



VISITE DI REVISIONE: PROBLEMATICI

La legge n. 114 del 2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che «nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura».

Ciò premesso, **i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014** (data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2014) **devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa.** (*Circolare INPS n. 127 del 2016*).

CATEGORIE VEICOLI AGEVOLABILI

Autovetture (*)	veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*)	veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozette	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

() Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolabili sono quelle con l'asterisco.*

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente.



DOCUMENTAZIONE: VEICOLI OBBLIGO ADATTAMENTO

Documentazione da conservare per acquisto di veicoli adattati:

- **Fattura** relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità o al familiare di cui è carico fiscalmente.
- Copia della **patente di guida speciale** o copia del foglio rosa "speciale" solo per veicoli adattati al sistema di guida (anche in presenza di solo cambio automatico).
- Copia della **carta di circolazione**, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato nella struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo per l'accompagnamento e la locomozione del disabile.
- Copia della **certificazione di handicap o di invalidità** rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia **esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità**.
- **Autocertificazione** che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato



DOCUMENTAZIONE: VEICOLI SENZA OBBLIGO ADATTAMENTO

Documentazione da conservare per acquisto di veicoli NON adattati (1/2)

- **Fattura** relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità o al familiare di cui è a carico fiscalmente.
- Per i **non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione**, rilasciato da una Commissione medica pubblica.
- Per i **portatori di handicap psichico o mentale verbale di accertamento dell'invalidità** emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale e riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.
- Per le **persone affette da sindrome di Down, certificazione rilasciata dal proprio medico** di base e certificazione dell'indennità di accompagnamento come previsto dall'art. 30 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

DOCUMENTAZIONE: VEICOLI SENZA OBBLIGO ADATTAMENTO

Documentazione da conservare per acquisto di veicoli NON adattati (2/2)

- *Per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, verbale rilasciato dalla commissione medica per l'handicap che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altra Commissione medica pubblica che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore(ivi comprese le pluriamputazioni).*
- **Autocertificazione** che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato

A UTOCERTIFICAZIONE DISABILITA' 1/2

Si segnala che, in generale, il contribuente può autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

In caso di assistenza fiscale del CAF per compilazione modello 730 che presenta spese per acquisto auto è però necessaria l'acquisizione del verbale che attesta la disabilità per poter verificare l'esistenza delle condizioni per agevolazione (es. obbligo o meno di adattamento auto).



A UTOCERTIFICAZIONE DISABILITA' 2/2

In sede di compilazione del modello 730 di soggetto che richiede la detrazione del 19% per acquisto auto (rigo E4) si richiama l'attenzione alla corretta barratura della casella posta nel rigo per predisposizione dell'autocertificazione:

Tipo handicap per autocertificazione:

- Ridotte/impedite capacità motorie
- Handicap psichico/mentale
- Sordomuto/non vedente
- Pluriamputato

BOLLO AUTO

IMPOSTA TRASCRIZIONE

IVA RIDOTTA



Risolviamo, insieme

AUTO DISABILI E AGEVOLAZIONE IVA

L'agevolazione Iva

È applicabile l'Iva al 4%, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.

L'Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

- all'acquisto contestuale di optional;
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento.

L'aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).



AUTO DISABILI ED ESENZIONE BOLLO

L'esenzione permanente dal pagamento del bollo

È possibile **essere esentati dal pagamento del bollo auto** per i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel). L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata al disabile sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

AUTO DISABILI E ESENZIONE IMPOSTA TRASCRIZIONE

L'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

L'esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

L'esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.



Grazie dell'attenzione



Risolviamo, insieme